



# COMUNE DI PALAGIANELLO

PROVINCIA DI TARANTO

\*\*\* COPIA \*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.**

NR. Progr. 2  
Data 18/03/2019  
Seduta NR. 1  
Proposta 2  
Settore Finanze

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 18/03/2019 alle ore 16:30*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Coriglione Antonio	PRESIDENTE	S
Borracci Maria Rosaria	SINDACO	S
Galante Adelaide	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Difonzo Vincenzo	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Resta Alessandro	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Petrea Francesco Rosario	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Resta Carmela	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Galatone Maria Giovanna	CONSIGLIERE COMUNALE	S
D'Alena Giacomo	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Natale Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Gasparre Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Antonicelli Cosimo	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Miola Antonio	CONSIGLIERE COMUNALE	S
<b>Totale Presenti</b>	<b>Totale Assenti</b>	<b>0</b>
<b>13</b>		

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, dott. Casalino Carlo.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il Antonio Coriglione dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

➤ **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *"... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ..."*;

➤ **il comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del*

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

➤ **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ... ”

➤ **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

**il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018;
- la Nota di approfondimento IFEL del 14 febbraio 2019 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...” e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall'altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;
- l'elaborazione di IFEL al 2018, che stima gli stessi in € 294,64;
- il successivo aggiornamento (v. Nota IFEL 14 febbraio 2019) degli stessi in € 393,25;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/09/2014, modificato con DCC n. 9 del 04/07/2015, il quale

all'articolo 6, comma 7 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario – PEF - predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario – PEF- relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di C.C n. 01 del 18/03/2019, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2019** di € **1.360.690,60**, così ripartiti<sup>1</sup>:

COSTI FISSI	€ 88.974,57
COSTI VARIABILI	€ 1.271.716,03

**Viste le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;**

**Visto l'aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;**

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

Rilevato che utilizzando l'allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario standard del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € **393,25** per un costo standard complessivo pari a € **1.033.856,47**;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF di € 1.360.690,60, al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC, è pari a € **1.329.070,62**, così risultando superiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Considerato che il rapporto tra il costo complessivo di € 1.329.070,62 e la quantità di rifiuti prodotti in un anno pari a T 2629, ammonta ad un costo unitario pari ad € **505,55**;

---

**Rilevato che lo scostamento tra € 393,25 (costo unitario standard) e € 505,55 (costo unitario effettivo) è giustificato dalla maggiore frequenza con cui viene effettuato il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, i cui costi sono calcolati sulla base del PEF prodotto dalla ditta aggiudicataria del servizio e i costi di gestione per il conferimento dei rifiuti presso le piattaforme di compostaggio;**

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Considerato che le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2019**, per come risultanti dai coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, sono così determinate:

**utenze domestiche**

Componenti Da	A	Tariffa PF	Tariffa PV
1	1	0,89150	97,20000
2	2	1,03472	226,80000
3	3	1,12322	291,60000
4	4	1,20046	356,40000
5	5	1,21173	469,80000
6	99	1,16667	550,80000

**utenze non domestiche**

Codice attività	Tariffa PF	Tariffa PV
01	1,00575	2,32200
02	0,73701	1,68480
03	0,80460	1,85760
04	1,40805	3,20760
05	0,78207	1,79280
06	0,75954	1,76040
07	2,25771	5,17320
08	1,90047	4,34160
09	2,01150	4,57920
10	1,92138	4,37400
11	2,01150	4,57920
12	1,07334	2,43000
13	1,90047	4,34160
14	2,25771	5,14080
15	1,25196	2,84040
16	2,66001	6,05880
17	2,66001	6,05880
18	1,72023	3,94200
19	2,03403	4,64400
20	0,73701	1,68480
21	1,00575	2,32200
22	7,59864	17,34480
23	5,69979	12,98160
24	5,72232	13,03560
25	3,48714	7,93800
26	3,48714	7,98120

27	9,87888	22,56120
28	3,68829	8,42400
29	7,48761	17,09640
30	1,72023	3,94200

Considerato che, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, spetta al Comune stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo TARI;

Ritenuto opportuno stabilire in n. 5 le rate del relativo versamento secondo le seguenti scadenze:

- 1) 30 Aprile 2019**
- 2) 29 Giugno 2019**
- 3) 31 Agosto 2019**
- 4) 31 Ottobre 2019**
- 5) 31 Dicembre 2019**

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito **al 28 febbraio 2019** ...”*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito **al 31 marzo 2019** ...”*;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Natale Marco, Gasparre Giuseppe, Antonicelli Cosimo e Miola Antonio), astenuti n. 0 resi nei modi e forme di legge da n. 13 presenti e votanti

### **DELIBERA**

1). di approvare **per l'anno 2019**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le seguenti tariffe della TARI:

#### **utenze domestiche**

Componenti Da	A	Tariffa PF	Tariffa PV
1	1	0,89150	97,20000
2	2	1,03472	226,80000
3	3	1,12322	291,60000

4	4	1,20046	356,40000
5	5	1,21173	469,80000
6	99	1,16667	550,80000

**utenze non domestiche**

Codice attività	Tariffa PF	Tariffa PV
01	1,00575	2,32200
02	0,73701	1,68480
03	0,80460	1,85760
04	1,40805	3,20760
05	0,78207	1,79280
06	0,75954	1,76040
07	2,25771	5,17320
08	1,90047	4,34160
09	2,01150	4,57920
10	1,92138	4,37400
11	2,01150	4,57920
12	1,07334	2,43000
13	1,90047	4,34160
14	2,25771	5,14080
15	1,25196	2,84040
16	2,66001	6,05880
17	2,66001	6,05880
18	1,72023	3,94200
19	2,03403	4,64400
20	0,73701	1,68480
21	1,00575	2,32200
22	7,59864	17,34480
23	5,69979	12,98160
24	5,72232	13,03560
25	3,48714	7,93800
26	3,48714	7,98120
27	9,87888	22,56120
28	3,68829	8,42400
29	7,48761	17,09640
30	1,72023	3,94200

2). Di stabilire, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 in n. 5 le rate del relativo versamento secondo le seguenti scadenze:

- 1) 30 Aprile 2019**
- 2) 29 Giugno 2019**
- 3) 31 Agosto 2019**
- 4) 31 Ottobre 2019**
- 5) 31 Dicembre 2019**



3) di quantificare in € 1.320.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti TARI (al netto dell'addizionale del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n°504/1992, pari al 5%) dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di dare atto che, in applicazione delle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia, il costo unitario standard del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a **€ 393,25** per un costo standard complessivo pari a **€ 1.033.856,47**;

5) di dare atto che il costo complessivo del PEF di € 1.360.690,60, al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC, è pari a **€ 1.329.070,62**;

6) di dare atto che il rapporto tra il costo complessivo di € 1.329.070,62 e la quantità di rifiuti prodotti in un anno pari a T 2629, ammonta ad un costo unitario pari ad **€ 505,55**;

7) di prendere atto che lo scostamento tra € 393,25 (costo unitario standard) e € 505,55 (costo unitario effettivo) è giustificato dalla maggiore frequenza con cui viene effettuato il servizio di raccolta differenziata "porta a porta", i cui costi sono calcolati sulla base del PEF prodotto dalla ditta aggiudicataria del servizio e i costi di gestione per il conferimento dei rifiuti presso le piattaforme di compostaggio;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Natale Marco, Gasparre Giuseppe, Antonicelli Cosimo e Miola Antonio), astenuti n. 0 resi nei modi e forme di legge da n. 13 presenti e votanti.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to ANTONIO CORIGLIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. CASALINO CARLO

---

## SI ATTESTA

### L'ESECUTIVITA'

Della presente deliberazione avvenuta il 18/03/2019 in quanto:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

---

### LA PUBBLICAZIONE

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 26/03/2019 al 10/04/2019.

Palagianello, 26/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to DOTT. CASALINO CARLO

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi, 26/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to DOTT. CASALINO CARLO

---



## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera nr. **2** Data Delibera **18/03/2019**

---

### **OGGETTO**

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

---

### **PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 08/03/2019 <p style="text-align: right;">IL CAPO SETTORE Dott.ssa F.to D'ANIELLO GIOVANNA</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 08/03/2019 <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa F.to D'ANIELLO GIOVANNA</p>